

## AVVISO SCADENZA PAGAMENTO TARI – TASI - IMU

**Si ricorda che il prossimo 18 giugno scade il termine per il pagamento dei seguenti tributi:**

### TRIBUTO RIFIUTI - TARI

Entro la scadenza suindicata deve essere versata la prima rata con il modello F24 che sarà inviato all'indirizzo di residenza. Le tariffe a mq. di superficie non hanno subito aumenti rispetto all'anno 2017 (deliberazione C.C. n. 6 del 17.3.2017). L'importo dovuto è stato calcolato moltiplicando i mq dell'immobile per la tariffa a mq. ed è maggiorato del tributo per la tutela dell'ambiente spettante alla Città Metropolitana di Genova fissato a decorrere dal 1.1.2018 nella misura del 3%.

### TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

IL TRIBUTO E' STATO ABOLITO PER LE UNITA' ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AD ESCLUSIONE DELLE UNITA' CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9;

Le aliquote per l'anno 2018 sono le stesse confermate per l'anno 2017 con deliberazione consiliare n. 7 in data 17.3.2017:

Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993- CODICE TRIBUTO 3959	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permene tale destinazione e non siano in ogni caso locati – CODICE TRIBUTO 3961	0,30%
Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00%

#### MODALITA' DI PAGAMENTO :

Il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando sempre il codice catastale del Comune (**I640**), mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Con deliberazione consiliare n. 11 in data 29.4.2016 e n. 12 in data 17.3.2017 sono state approvate le seguenti modifiche al regolamento per l'applicazione del tributo:

A partire dal 1 gennaio 2016 sono previste le seguenti riduzioni della base imponibile:

- a) 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- b) 25% nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni suindicate, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione prevista all'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

A partire dall'anno 2017 sono state introdotte agevolazioni al fine di favorire l'insediamento di nuove attività commerciali e artigianali.

Le aliquote per l'applicazione del tributo deliberate per l'anno 2017 e confermate per l'anno 2018 sono le seguenti:

<b>Tipologia immobili</b>	<b>Aliquota</b>
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - Solo categorie A/1, A/8 e A/9 – CODICE TRIBUTATO 3912	0,50%
<b>ALTRI IMMOBILI</b> (esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale suindicati) – CODICE TRIBUTATO 3918	1,06%
Immobili destinati ad abitazione, ad eccezione di quelli classificati A/1, A/8 e A/9, acquistati ai sensi dell'art. 3 comma 131 della legge 28.12.2005, n. 549. L'aliquota è applicabile per i sei mesi successivi alla data dell'atto di compravendita dell'immobile. Per aver diritto all'agevolazione suindicata il soggetto passivo deve presentare, entro il termine per il pagamento, idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 della legge 28.12.2000, attestante che l'immobile è stato acquistato con le agevolazioni di cui alla legge 249/2005- CODICE TRIBUTATO 3918	0,53%
<b>AREE EDIFICABILI – CODICE TRIBUTATO 3916</b>	1,06%
<b>TERRENI AGRICOLI</b> (esclusi i terreni dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e dei terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile – CODICE TRIBUTATO 3914	1,06%
Immobili di categoria C1 e C3 utilizzati per nuovi insediamenti artigianali/commerciali concessi in locazione o utilizzati direttamente dal possessore. Nel caso di immobile concesso in locazione l'agevolazione sarà concessa fino alla prima scadenza contrattuale – CODICE TRIBUTATO 3918	0,53%
Immobili di categoria C1 e C3 già concessi in locazione per insediamenti artigianali/commerciali per i quali il canone di locazione viene ridotto di almeno il 20%. L'agevolazione suindicata sarà concessa fino alla prima scadenza del contratto di locazione – CODICE TRIBUTATO 3918	0,53%

CODICE TRIBUTATO Fabbricati Gruppo "D" 3925/Stato – 3930/Comune

**MODALITA' DI PAGAMENTO :**

Il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando sempre il codice catastale del Comune (**I640**), mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali o con versamento mediante conto corrente postale n. 1008857615 reperibile presso gli uffici postali.

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: 0,80 PER CENTO**